

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP

ANNO SCOLASTICO 2024/25

INDICE

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

3.1 Finalità del servizio

3.2 Tipologia del servizio

3.3 Destinatari del servizio

4. MODALITA' OPERATIVE PER I COMUNI

5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

5.1 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

5.2 Adempimenti dei Comuni

1. PREMESSA

Legge Del Rio (legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), individua nelle Regioni e nei Comuni i due principali livelli territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità. Le Regioni e i Comuni, pertanto, insieme agli “enti territoriali di area vasta” denominati Città Metropolitane esercitano le funzioni amministrative preordinate alla tutela e al godimento dei diritti fondamentali.

In questo contesto la Regione Lazio, nell’ottica del principio di leale collaborazione e con l’obiettivo di garantire il fondamentale diritto all’istruzione degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado, adotta le presenti linee guida indirizzate ai Comuni del territorio.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Regione Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 947 della legge di stabilità 2016, intende sostenere gli interventi che riguardano le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo di cui all’art.139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.112/1998 tra cui il servizio di trasporto scolastico, consistente nel trasporto dello studente con disabilità nel tragitto casa/scuola e viceversa, al fine di agevolare la regolare frequenza scolastica e, più in generale, l’esercizio del diritto allo studio.

La Regione in base all’art. 89 della Legge Del Rio individua l’ambito comunale quale ambito territoriale ottimale per una efficace organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità del II ciclo, promuovendo anche forme di esercizio associato di detta funzione da parte di più enti locali.

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Partendo dal percorso scolastico si mira al raggiungimento di una completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, in quanto diritto fondamentale ed ineludibile di ciascun individuo.

Tale diritto è stato definitivamente riconosciuto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - e successive modifiche con la quale è stato garantito il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità al fine di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.

Anche in ambito internazionale i diritti delle persone con disabilità sono riconosciuti dalla Convenzione ONU del 2006 che garantisce il diritto all’istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e su base di pari opportunità, prevedendo un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita. Tale Convenzione, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, rappresenta il primo grande trattato sui diritti umani del nuovo millennio ed è un documento di grandissima importanza per la promozione di una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Allo scopo di soddisfare in modo efficiente ed efficace le esigenze territoriali e garantire la continuità degli interventi ai soggetti destinatari, la Regione individua i Comuni quali enti gestori del servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo.

3.1 Finalità del servizio

Le presenti Linee guida, nel dettare criteri e procedure operative da seguire nella realizzazione degli interventi di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo, hanno come obiettivo la creazione di una rete di collaborazione tra enti territoriali finalizzata a garantire ad ogni studente con disabilità il raggiungimento della propria sede scolastica.

3.2 Tipologia del servizio

Il servizio consiste nell'organizzazione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo in ambito urbano e interurbano, anche con mezzi privati. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 il servizio dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.

3.3 Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio di trasporto sopra descritto gli studenti con disabilità certificata residenti nei Comuni della Regione Lazio che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o paritarie o i Percorsi triennali finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005. La persona con disabilità è colui che presenta minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali stabilizzate o progressive che in interazione con varie barriere possono impedirne la piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di eguaglianza con gli altri e causare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione tali da determinare un processo di svantaggio e di emarginazione. Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell'handicap ex Legge n. 104/1992 in corso di validità). Si specifica, inoltre, che: a) gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore nell'ambito dei percorsi di II livello presso i CPIA (ex corsi serali) godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e quindi anche del servizio di trasporto scolastico; b) gli alunni ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore (sia pure di diversa tipologia) e siano in possesso del correlato titolo di studio non possono usufruire del servizio di trasporto sulla base delle presenti linee guida il cui quadro di riferimento normativo afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato con il conseguimento del titolo. I Comuni, nell'esercizio, della propria autonomia potranno individuare ulteriori requisiti per accedere al servizio.

4. MODALITA' OPERATIVE PER I COMUNI

I Comuni di residenza provvederanno a raccogliere le domande delle famiglie predisponendo apposita modulistica e definendo, nell'esercizio della propria autonomia, ulteriori requisiti, modi e tempi per accedere al servizio.

In ogni caso il servizio di trasporto dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- su richiesta della famiglia potrà essere erogato, nei periodi di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, in forma completa (andata e ritorno dello studente) o parziale (solo andata, solo ritorno, solo in alcuni giorni, solo in alcuni periodi dell'anno scolastico);
- verrà garantito anche nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami di Stato o di qualifica;
- di norma coprirà il tragitto dall'indirizzo di residenza dell'alunno alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa salvo particolari richieste che il Comune si riserverà di valutare;
- per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.

I Comuni potranno organizzare il servizio direttamente (in forma singola o associata) o attraverso l'affidamento a soggetti terzi.

In alternativa i Comuni potranno decidere di gestire il servizio attraverso la concessione di contributi economici forfettari alle famiglie degli utenti da calcolare su base chilometrica e **in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall'istituto di riferimento.**

I Comuni dovranno garantire l'espletamento del servizio nell'intero ambito territoriale di loro competenza non potendo circoscriverlo ad ambiti territoriali di ampiezza subcomunale (municipi, frazioni, ecc.).

5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

La Regione eroga ai Comuni un contributo per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. A questo scopo stanZIA risorse pari a 1.800.000,00 euro a valere sul capitolo U0000F11900 Missione 04, Programma 07, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.000 – di cui euro 900.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e euro 900.000,00 per l'esercizio finanziario 2025.

5.1 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni giornata di frequenza e comunque non potrà essere superiore all'importo di euro 3.000,00 annui per utente. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di 0,50 euro al chilometro.

Si precisa che in caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni territoriali di particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992) verrà valutata la possibilità di erogare un contributo specifico nei limiti della disponibilità delle risorse.

I Comuni provvederanno alla raccolta e alla valutazione delle richieste, alla compilazione dell'elenco degli aventi diritto e all'attivazione del servizio.

Per accedere al contributo regionale i Comuni dovranno trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata programmazione.istruzione@pec.regione.lazio.it **entro e non oltre il 31 luglio 2024** una nota riepilogativa con l'indicazione del numero degli utenti assistiti specificando per ciascuno il numero complessivo dei chilometri percorsi giornalmente e se si tratta di studente con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992). **La nota riepilogativa non dovrà contenere elementi di identificazione personale e altri dati sensibili in quanto non necessari ai fini della quantificazione del contributo.**

Nel corso della procedura di raccolta delle domande di attivazione del servizio e di trasmissione della nota riepilogativa all'Amministrazione regionale, i Comuni agiranno in qualità di "Responsabili del trattamento dei dati" in conformità all'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD. I Comuni, pertanto, sono tenuti a sottoscrivere l'"Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali" di cui al successivo Allegato B e a trasmetterlo all'indirizzo di posta elettronica certificata programmazione.istruzione@pec.regione.lazio.it **entro e non oltre il 31 luglio 2024** insieme con la nota riepilogativa.

I Comuni che non trasmetteranno la documentazione sopra descritta entro il termine stabilito non potranno accedere al contributo regionale.

La Regione entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico provvederà ad adottare il piano di riparto delle risorse tra i singoli Comuni e ad impegnare e a liquidare una prima quota pari al 50% del contributo totale assegnato. In questa fase l'importo del contributo potrà essere rideterminato rispetto ai parametri di calcolo sopra indicati in base alla stima effettiva della spesa comunicata dai Comuni in rapporto alle risorse regionali disponibili.

La restante quota del contributo - nei limiti delle spese sostenute e sino all'importo massimo riconoscibile - verrà erogata a saldo previa presentazione **entro e non oltre il 29 agosto 2025** di una relazione di rendicontazione finale contenente tutte le specifiche dei singoli interventi realizzati.

N.B.: nella relazione di rendicontazione dovranno essere indicati necessariamente i giorni di effettiva frequenza scolastica degli alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto su attestazione della scuola di riferimento che il Comune avrà cura di acquisire.

5.2 Adempimenti dei Comuni

Si ribadiscono a titolo riepilogativo i principali adempimenti dei Comuni:

- acquisizione delle domande e attivazione del servizio di trasporto entro l'inizio dell'anno scolastico;
- trasmissione all'indirizzo PEC programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it **entro e non oltre il 31 luglio 2024** della nota riepilogativa con l'indicazione del numero degli utenti assistiti specificando per ciascuno il numero complessivo dei chilometri percorsi giornalmente e se si tratta di studente con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992);
- trasmissione all'indirizzo PEC programmazione.istruzione@pec.regione.lazio.it **entro e non oltre il 31 luglio 2024** (insieme alla nota riepilogativa) dell'Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali debitamente compilato e sottoscritto;
- acquisizione per ogni utente dell'attestazione dei giorni di effettiva frequenza scolastica da parte dell'istituto di riferimento al termine dell'anno scolastico;
- presentazione **entro e non oltre il 29 agosto 2025** di una relazione di rendicontazione finale giustificativa contenente tutte le specifiche dei singoli interventi realizzati.

I Comuni saranno tenuti a conservare la documentazione giustificativa del servizio erogato ed i relativi atti contabili al fine consentire verifiche - anche a campione - che la Regione Lazio potrà eventualmente disporre.

I contributi inutilizzati in tutto o in parte dovranno essere restituiti alla Regione Lazio.